COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 143 DEL 18/12/2020

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

RELAZIONE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Visto l'art. 1, comma 847 della Legge 160/2019, secondo la quale *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.";*

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

COMUNE DI ROVIGO

Considerato che il "canone" sostituisce le seguenti entrate relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita che *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";*

Richiamato inoltre l'art. 1 comma 832 della succitata legge 160/2019, secondo il quale *"Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:*
a) eccedenti i mille metri quadrati;
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la
diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
c) con spettacoli viaggianti;
d) per l'esercizio dell'attività edilizia.";

Che nel Regolamento in approvazione sono state riportate tutte le casistiche di esenzione e riduzione previste dai commi 821 e 832 dell'art. 1 della Legge 160/2019, e sono state integrate con le esenzioni/riduzioni previste nei precedenti regolamenti, qualora applicabili;

Dato atto che, come disposto dall'art 1 comma 835 della Legge 160/2019, *"Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'art. 2bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo;*

Dato atto che nel Regolamento è stato disposto che il versamento del canone annuale abbia scadenza al 30 Aprile di ogni anno, rendendo omogenea la scadenza per tutte le tipologie previste dal canone;

Richiamato quanto disposto dall'art. 1 comma 825 della Legge 160/2019 *"Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.";*

Dato atto che il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 9/11/1994 e successive modifiche prevedeva che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità, le superfici inferiori al metro quadrato venissero arrotondate per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato;

Che si ritiene opportuno anche nell'applicazione del canone procedere con l'applicazione dei conteggi arrotondando per eccesso al mezzo metro quadrato le superfici eccedenti il metro quadrato, al fine di non gravare sull'utenza che vedrebbe aumentare il canone dovuto, garantendo comunque l'invarianza del gettito come previsto dalla Legge 160/2019;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 836 della Legge 160/2019 *"Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.";*

Che al Titolo IV del Regolamento in approvazione è disciplinata la fattispecie e la gestione delle pubbliche affissioni e rimarrà in vigore sino all'adozione di atti che esprimano una diversa volontà di gestione del citato servizio;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, il quale stabilisce che "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 817, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 secondo il quale "*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*";

Che i coefficienti predeterminati e allegati alla presente deliberazione, tendono conto di quanto disposto dalla norma, consentono di garantire l'invarianza del gettito rapportato alle diverse casistiche, tenendo anche conto di quelle casistiche non previste in precedenza, suddivise fra permanenti e giornaliere.

COMUNE DI ROVIGO

Richiamato il Regolamento per l'installazione di cartelli pubblicitari ed altri impianti simili e per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 09/11/1994 e successive modificazioni;

Richiamato il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/02/1994 e successive modificazioni;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2000 ad oggetto "Applicazione canone concessorio stradale agli accessi e passi carrabili";

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 23/12/2003 ad oggetto "Istituzione canone concessorio patrimoniale di occupazione suolo pubblico da parte di impianti pubblicitari per le affissioni dirette";

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1 commi da 816 a 836 della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, si ritiene opportuno procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1 comma 847 della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, succitato, secondo il quale sono abrogati i capi I e II del D.Lgs 507/1993 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs n. 446/1997;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

Atteso che il Regolamento per l'installazione di cartelli pubblicitari ed altri impianti simili e per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 09/11/1994 e successive modificazioni, rimane in vigore limitatamente ed esclusivamente per le attività ed i procedimenti posti in essere nel periodo di sua vigenza;

Atteso che il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/02/1994 e successive modificazioni, rimane in vigore limitatamente ed esclusivamente per le attività ed i procedimenti posti in essere nel periodo di sua vigenza;

Atteso che quanto disposto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2000 ad oggetto "Applicazione canone concessorio stradale agli accessi e passi carrabili" rimane in vigore limitatamente ed esclusivamente per le attività ed i procedimenti posti in essere nel periodo di sua vigenza;

Atteso che quanto disposto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 23/12/2003 ad oggetto "Istituzione canone concessorio patrimoniale di occupazione suolo pubblico da parte di

impianti pubblicitari per le affissioni dirette" rimane in vigore limitatamente ed esclusivamente per le attività ed i procedimenti posti in essere nel periodo di sua vigenza;

Considerato, infine che l'art. 1 comma 846 della Legge 160/2019 dispone che *" Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante."*

Considerato che l'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Tutto quanto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il "Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie" approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/4/2020;

VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020);

VISTO Decreto Legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019;

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 31.07.2019, con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane, per un periodo di tre anni decorrenti dal 1° agosto 2019, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29.07.2019;

CHE nel caso in specie il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8/2/2019;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico- finanziaria, allegato al presente atto;

DATO ATTO che la 1ª Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

COMUNE DI ROVIGO

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: FAVOREVOLE;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: FAVOREVOLE;

Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Scrutatori n. …….. Presenti n…… voti favorevoli n……., voti contrari n……. astenuti n…….

per quanto sopra,

DELIBERA

1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, e che si compone di n. 99 articoli oltre che degli allegati al Regolamento facenti parte integrate e sostanziale :

   * Allegato A – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e passi carrai, classificazione delle strade in categorie;

   * Allegato B – Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari di concessioni e autorizzazioni;

   * Allegato C – Canone per le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni, delimitazione della categoria speciale;

   * Allegato D – Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a valere per l'anno 2021;

3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;

4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

5) di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

6) di dare atto che il Regolamento per l'installazione di cartelli pubblicitari ed altri impianti simili e per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 09/11/1994 e successive modificazioni rimane in vigore limitatamente ed esclusivamente per le attività ed i procedimenti posti in essere nel periodo di sua vigenza;

7) di dare atto che il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/02/1994 e successive modificazioni, rimane in vigore limitatamente ed esclusivamente per le attività ed i procedimenti posti in essere nel periodo di sua vigenza;

8) di dare atto che quanto disposto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2000 ad oggetto "Applicazione canone concessorio stradale agli accessi e passi carrabili" rimane in vigore limitatamente ed esclusivamente per le attività ed i procedimenti posti in essere nel periodo di sua vigenza;

9) di dare atto che quanto disposto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 23/12/2003 ad oggetto "Istituzione canone concessorio patrimoniale di occupazione suolo pubblico da parte di impianti pubblicitari per le affissioni dirette" rimane in vigore limitatamente ed esclusivamente per le attività ed i procedimenti posti in essere nel periodo di sua vigenza;

10) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

11) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

12) di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;

13) di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di applicare le nuove discipline, tariffe e l'adozione del Piano Generale degli impianti, con voti favorevoli n……, voti contrari n……, astenuti n…..su n….. Consiglieri presenti in aula.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 18/12/2020

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale